



COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
CIG 7729638

Trieste, vedi data firma digitale

**SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE PRESSO LO STABILIMENTO
BALNEARE "ALLA LANTERNA", IL BAGNO PUBBLICO "TOPOLINI", L'AREA
"EX CEDAS", LA PIATTAFORMA DI MIRAMARE C.D. "BIVIO" E LA DOCCIA
LUNGO LA PINETA DI BARCOLA.
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -**

Art. I
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia, come successivamente dettagliato, riservato a cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali ai sensi della Legge n. 381/1991 presso:

- Stabilimento "Alla Lanterna" c.d. "el pedocin", situato nella zona di Campo Marzio, vicina al centro città, composto da due zone distinte e separate, una per donne e l'altra per uomini, dotate di servizi, docce, spogliatoi e locale infermeria;
- Bagno "Topolini", costruzione risalente agli anni Trenta e comprendente n. 10 terrazze semicircolari allineate lungo la riviera triestina e prospicienti sul mare, dotate sotto il livello della strada di spogliatoi, servizi igienici, docce e infermerie;
- area ex Cedas, prima di arrivare al Bagno "Topolini";
- piattaforma "Bivio", posizionata al termine del lungomare di Barcola prima di arrivare al Castello di Miramare;
- doccia Pineta Barcola installata lungo la camminata con pavé, che costeggia la pineta precedente all'area ex Cedas.

sito	servizi	periodo
Alla Lanterna	pulizia ordinaria	15.05.2020 - 30.09.2020
Topolini, ex Cedas, piattaforma "Bivio", Doccia Pineta Barcola	pulizia preliminare	15.05.2020 - 30.05.2020
Topolini, ex Cedas, piattaforma "Bivio", Doccia Pineta Barcola	pulizia ordinaria	01.06.2020 - 16.09.2020
Topolini, ex Cedas, piattaforma "Bivio", Doccia Pineta Barcola	pulizia	10.10.2020 (giorno precedente alla regata "La Barcolana")

Art. 2

Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20/2006, nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente avviene a seguito di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo della Provincia di Trieste, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre. L'aggiudicazione viene effettuata a seguito di offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo posto a base di gara viene stabilito in euro 100.000,00.- (centomila/00) I.V.A esclusa.

Gli oneri di sicurezza derivanti dal Duvri non soggetti a ribasso di gara ammontano a euro 184,00.- (centottantaquattro/00) onnicomprensivi.

L'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

Durata del contratto ed eventuali divieti di assembramento

Il contratto ha durata a decorrere dal 15.05.2020 fino al 31.10.2020, con avvio e conclusioni diversificate dei servizi presso le diverse strutture.

L'erogazione del servizio è subordinata all'esistenza/permanenza, nel periodo interessato dall'appalto, di condizioni che consentano l'assembramento di persone in spazi contenuti, fatte salve eventuali riduzioni delle prestazioni finalizzate al mantenimento di condizioni di decoro degli spazi.

In caso di specifici provvedimenti nazionali/locali di divieto di assembramento, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non avviare il servizio ovvero di interromperlo o sospenderlo per tutto il tempo dettato dall'emergenza verificatasi, senza che l'appaltatore possa esigere la corresponsione di compensi per i periodi di mancato servizio dovuti a detta causa.

La stazione appaltante può altresì richiedere un servizio ridotto in concomitanza col verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, al fine di mantenere le strutture in buono stato di pulizia nel periodo di vigenza dell'appalto.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

In sede di esame della documentazione amministrativa verrà valutato:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- l'iscrizione all'Albo delle cooperative della Provincia di Trieste per l'esercizio delle attività oggetto del presente appalto;
- l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 5

Coordinamento del servizio di pulizie

Per le strutture "Alla Lanterna", Bagno pubblico "Topolini", ex "Cedas", piattaforma di Miramare c.d. "Bivio" e doccia lungo la Pineta di Barcola, al fine di consentire all'Ente appaltante un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso della stagione balneare, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio di pulizia, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall'orario di apertura e, se del caso, anche in orario notturno. A tale fine, l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato e il numero telefonico di pronta reperibilità. L'incaricato suddetto è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale si rapporta in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato. Detta figura si dovrà interfacciare anche con il referente designato dall'appaltatore del servizio di sorveglianza e salvamento per tutte le strutture di cui al presente paragrafo.

Art. 6

Periodi e orari di esecuzione del servizio ad avvio della stagione balneare presso tutti i siti interessati

Ad avvio della stagione, il servizio di pulizia dovrà essere svolto giornalmente, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, presso i siti e nei periodi di seguito indicati:

sito	servizio	periodo	Orario definito di svolgimento delle pulizie	min. n. addetti	min. total e ore
Alla Lanterna	pulizia	15.05.2020-31.05.2020	07.00-11.30 / 14.00-18.30	2	18
Alla Lanterna	pulizia	01.06.2020-31.08.2020	06.00-11.00 / 15.00-20.00	2	20
Alla Lanterna	pulizia	01.09.2020-15.09.2020	07.00-10.30 / 16.00-19.30	2	14
Alla Lanterna	pulizia	16.09.2020-30.09.2020	07.00-11.30 / 14.00-18.30	2	18
Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta B.	pulizia preliminare	15.05.2020-31.05.2020	/	/	50
Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta B.	pulizia	01.06.2020-30.06.2020/	07.00-09.00 / 18.30 – 19.30 + ulteriori interventi nell'arco della giornata	2	20
Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta B.	pulizia	01.07.2020-01.09.2020	07.00-09.00 / 19.30 – 20.30 + ulteriori interventi nell'arco della giornata	2	20
Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta B.	pulizia	02.09.2020-16.09.2020	08.00-09.00 / 18.30 – 19.30 + ulteriori interventi nell'arco della giornata	2	20
Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta B.	pulizia	10.10.2020 (giorno precedente alla regata "La Barcolana")	15.00-18.00	2	6

Art. 7
Dettaglio dei servizi richiesti
presso lo stabilimento “Alla Lanterna”

Sono richiesti i seguenti interventi, soggetti all'orario definito nella quarta colonna della tabella di cui all'art. 6:

- 1) da eseguirsi giornalmente, prima dell'apertura al pubblico:
 - spazzamento e asporto dei rifiuti da tutta l'area dello stabilimento, compreso lo spazio esterno allo stabilimento, antistante l'ingresso e lungo il muro di cinta;
 - lavatura mediante getto d'acqua e disinfettante di tutte le aree pavimentate esistenti nello stabilimento;
 - lavatura con detersivo dell'atrio di accesso allo stabilimento, dei servizi igienici e dell'infermeria;
 - lavatura e spazzamento, disinfezione in tutti i locali adibiti a servizi igienici, infermeria e docce;
 - lavatura e disinfezione di tutti i locali adibiti a magazzino e spogliatoi;
 - pulizia e posizionamento dei contenitori per i rifiuti;
 - ogni altro intervento di cui si ravvisi la necessità al fine di rendere lo stabilimento igienicamente soddisfacente;
- 2) da eseguirsi giornalmente durante l'apertura:
 - asporto degli oggetti che possono risultare pericolosi ai bagnanti;
 - vuotatura dei contenitori per rifiuti qualora pieni
 - ogni ora pulizia con getto d'acqua di tutti i servizi igienici e delle docce, compreso il lievo di ghiaia dalla canaletta rotonda delle docce.
- 3) da eseguirsi giornalmente, nell'orario dedicato alla pulizia serale:
 - pulizia con getto d'acqua e disinfettante di tutti i locali adibiti a servizi igienici e delle docce;
 - vuotatura e rimessaggio dei contenitori per i rifiuti, con esclusione di quelli utilizzati per il servizio bar;
 - vuotatura e pulitura dei contenitori per i rifiuti ubicati all'interno dei servizi igienici;
- 4) da eseguirsi ogni dieci giorni:
 - pulizia con getto d'acqua, attraverso apposita idropulitrice con relativo generatore di corrente, della rampa per i disabili posta in prossimità dell'ingresso, lato uomini e pulizia con analoghe modalità del camminamento situato sul lato opposto della spiaggia, vicino ai servizi igienici.

L'appaltatore è inoltre tenuto ad eseguire – in qualsiasi momento si pongano le necessità - ogni altro intervento necessario a rendere lo stabilimento esteticamente ed igienicamente confacente; dovrà inoltre curare che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza.

La fornitura delle protezioni antinfortunistiche al personale ed in particolare i DPI è a carico della ditta appaltatrice.

La ditta provvede a conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti negli appositi contenitori collocati da Acegas adiacenti all'ingresso dello stabilimento, come previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di

Trieste, redatto ai sensi dell'art.198 2° comma del D.Lgs.152/2006 ed approvato con deliberazione consiliare comunale n. 71 dd. 23.11.10.

Presso lo stabilimento “Alla Lanterna” è a carico dell'ente appaltante la fornitura di carta igienica e sacchetti in plastica piccoli per i contenitori rifiuti collocati in vari punti dello stabilimento.

E' fatto assoluto divieto d'uso di detergenti che contengono aggressivi chimici che possano arrecare danno alle persone e all'ambiente. La pulizia dei locali igienici deve essere svolta quotidianamente con prodotti disinfettanti idonei alla distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Art. 8

Dettaglio dei servizi richiesti prima dell'avvio della stagione balneare presso i bagni ” Ai Topolini” e gli altri siti del lungomare di Barcola

Nelle due settimane precedenti al 1° giugno 2020, l'appaltatore dovrà svolgere i seguenti servizi preliminari all'avvio della stagione:

- a) uno o più interventi di pulizia dell'intera area e dei locali (compresi i servizi igienici) del Bagno pubblico “Topolini”, del sito ex Cedas, piattaforma locata in Miramare c.d. “Bivio” e della sola doccia sita nella Pineta di Barcola, in modo da rendere gli stessi utilizzabili in condizioni igienicamente soddisfacenti per chi in quel periodo in presenza di condizioni climatico-atmosferiche favorevoli, intenda frequentare i Topolini;
- b) un intervento di rimozione del limo da tutte le discese a mare comprese tra il 1° e 10° Topolino;
- c) la progressiva attivazione dei servizi igienici e delle docce;
- d) il trasporto, a propria cura e spese del materiale di proprietà del Comune di Trieste occorrente per l'attivazione dello stabilimento balneare e depositato in magazzini altrove ubicati.

Le operazioni suddette dovranno essere completate tassativamente entro il 31 maggio 2020.

Art. 9

Dettaglio delle pulizie presso Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta Topolini

Premesso che i bagni marini “Topolini” e gli altri siti del lungomare di Barcola sono fruibili al pubblico con il servizio di salvamento nel corso della stagione estiva con i seguenti orari:

dal 01.06.2020 al 01.09.2020	dalle ore 9.00 alle ore 19.00
dal 02.09.2020 al 16.09.2020	dalle ore 9.00 alle ore 18.00

- a) pulizie bagni “Topolini” da eseguirsi giornalmente dalle ore 7 alle ore 9 (dalle ore 8 alle ore 9 nel periodo dal 02 al 16 settembre 2020):

- spazzamento e asporto dei rifiuti da tutta l'area dello stabilimento, comprese la spiaggia posta tra il I° e il II° settore e le terrazze soprastanti alle rotonde;
- spazzamento e asporto dei rifiuti da tutti gli spogliatoi e dagli altri locali d'uso comune;
- pulizia dei manufatti descritti nel punto precedente mediante getto d'acqua e con idonei prodotti;
- accurata pulizia con idonei prodotti dei servizi igienici, delle docce e dell'infermeria, con

posizionamento di deodoranti specifici nei soli locali adibiti ad infermeria;

- pulizia e posizionamento dei contenitori per i rifiuti;
- apertura per utilizzo al pubblico di servizi igienici e docce;
- pulizia quotidiana con getto d'acqua attraverso apposita idropulitrice con relativo generatore di corrente della rampa per i disabili allo scopo di togliere tutti i residui algali, nonché sgombero dei sassi e dei detriti ivi accumulati dall'azione del mare, mediante l'utilizzo di strumenti manuali/meccanici. Si precisa che, data la particolare attenzione del Comune per le fasce di cittadini più deboli, in caso di mancata esecuzione dei precitati interventi, saranno immediatamente applicate le penalità di cui al successivo articolo 20.

b) pulizie area “ex Cedas”

- da effettuarsi ad inizio giornata dalle ore 7 alle ore 9, dovranno comprendere lo spazzamento ed il lavaggio di tutta l'area.

c) pulizie piattaforma “Bivio di Miramare”

- da effettuarsi ad inizio giornata dalle ore 7 alle ore 8, dovranno comprendere lo spazzamento ed il lavaggio di tutto il sito.

d) pulizia doccia “Pineta di Barcola”

- da effettuarsi ad inizio giornata dalle ore 7 alle ore 8, dovrà comprendere il lavaggio e lo spazzamento di fogliame onde evitare eventuali occlusioni.

Ai fini della migliore organizzazione delle pulizie di fine giornata, si precisa che nei mesi di luglio e agosto 2020 i servizi igienici e le docce del Bagno “Topolini”, le docce dell'area ex “Cedas”, della piattaforma “Bivio di Miramare” e della “Pineta di Barcola” sono fruibili all'utenza fino alle ore 20.00.

Per tutti i siti indicati al presente articolo 9 vanno eseguiti:

1) durante l'orario di apertura:

- pulizia con getto d'acqua di tutti i servizi igienici e delle docce con cadenza oraria;
- asporto degli oggetti che possono risultare pericolosi ai bagnanti;
- vuotatura dei contenitori per rifiuti qualora pieni.

2) a fine giornata:

- pulizia con getto d'acqua e con idonei prodotti, di tutti i locali adibiti a servizi igienici e docce;
- vuotatura e rimessaggio dei contenitori per i rifiuti;
- vuotatura e pulitura dei contenitori per i rifiuti ubicati all'interno dei servizi igienici;

3) durante tutto l'orario di apertura ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

a) spazzatura ed asporto dei detriti portati dalle mareggiate nelle rotonde, sulle banchine e sulla spiaggia, con scarica a mare del materiale alluvionale e livellamento del manto ghiaioso (qualora, a giudizio dell'appaltante, l'evento che abbia determinato un accumulo eccezionale del materiale da avviare a scarica sia da ritenersi esso stesso eccezionale, dovrà essere contattato il responsabile del Comune per i provvedimenti del caso);

b) costante eliminazione delle incrostazioni organiche dalle scale (in pietra od acciaio) e dalla rampa

per i disabili di accesso al mare. Tali operazioni, anche se da eseguire in ore notturne e/o di prima mattina a causa dell'andamento della marea, non daranno luogo ad oneri aggiuntivi da imputare all'ente appaltante.

4) in occasione dell'organizzazione della "Barcolana":

- pulizia preliminare da svolgersi nella giornata precedente l'evento dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con la seguente modalità (due addetti alle pulizie):
 - a) pulizia con getto d'acqua e con idonei prodotti, di tutti i locali adibiti a servizi igienici e docce.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire ogni altro intervento necessario a rendere lo stabilimento esteticamente ed igienicamente confacente; dovrà inoltre curare che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza.

L'appaltatore dovrà altresì fornire e collocare secondo le modalità che gli saranno comunicate dagli uffici almeno 6 (sei) contenitori differenziati per la raccolta di vetro/lattine, carta e plastica (capienza da 120 litri ciascuno) presso il Bagno "Topolini" e provvedere a conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti negli appositi contenitori collocati da Acegas nelle adiacenze, come previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste, redatto ai sensi dell'art. 198 2° comma del D.Lgs.152/2006 ed approvato con deliberazione consiliare comunale n. 71 dd. 23.11.10.

La fornitura di tutta l'attrezzatura e dei materiali occorrenti per l'esecuzione della pulizia – ivi comprese protezioni antinfortunistiche al personale ed in particolare DPI - è a carico della ditta appaltatrice, compresi i contenitori per i rifiuti non riciclabili (bidoni). All'interno di detti contenitori, dovranno essere posti degli speciali sacchi di plastica, tipo N.U., forniti dall'appaltatore.

E' altresì a carico dell'appaltatore la fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente ai servizi igienici ed alle infermerie (carta igienica, sacchetti in plastica piccoli per contenitori rifiuti, contenitori rifiuti, sapone liquido, cotone idrofilo ecc.).

E' fatto divieto assoluto dell'uso dei detergenti che contengono aggressivi chimici che possano arrecare danno alle persone e all'ambiente. La pulizia dei locali igienici deve essere svolta quotidianamente con prodotti disinfettanti idonei alla distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Per l'esecuzione degli interventi di pulizia sopra descritti l'appaltatore deve avvalersi di personale dipendente, ovvero in caso di cooperativa, soci lavoratori ammessi al lavoro con rapporto di tipo subordinato in numero adeguato all'entità e alla tipologia degli interventi, anche tenendo conto della frequenza con la quale gli stessi devono essere eseguiti e dell'ampiezza complessiva dell'area dello stabilimento.

Art. 10

Prodotti e attrezzature per lo svolgimento del servizio di pulizia

Per lo Stabilimento "Alla Lanterna" i prodotti e le attrezzature necessarie ad effettuare il servizio vengono messe a disposizione dell'appaltatore dalla stazione appaltante, mentre per il servizio riguardante il Bagno "Topolini" e gli altri siti del lungomare di Barcola i materiali e le strumentazioni necessarie sono fornite a cura e spese della cooperativa affidataria.

Art. 11

Piccole manutenzioni presso Topolini, ex Cedas, Bivio, Doccia Pineta Topolini

L'appaltatore é altresì tenuto ad eseguire direttamente tutti gli interventi di minuta ed immediata manutenzione/riparazione ai quali occorre provvedere con assoluta tempestività per consentire, senza interruzione immediata, la fruizione del servizio da parte dell'utenza in massima sicurezza.

Restano a suo carico la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei materiali occorrenti per l'esecuzione di siffatti interventi, ivi comprese protezioni antinfortunistiche al personale ed in particolare DPI.

Dovrà inoltre curare direttamente gli interventi gestionali necessari ad evitare l'ulteriore deterioramento di parti guaste e il possibile crearsi di situazioni di pericolo, di disagio o precarietà sotto il profilo igienico-sanitario, rapportandosi tempestivamente con gli appaltatori del servizio manutentivo, affidato in appalto dal Comune a soggetti terzi.

L'appaltatore dovrà quotidianamente effettuare una ricognizione di tutto il perimetro dei "Topolini", dell'area "ex Cedas", della piattaforma cd."Bivio di Miramare" e della doccia sita nella Pineta di Barcola per accertare la piena efficienza di tutti gli impianti idrici (es. wc, docce, fontanelle) ed escludere vi siano perdite d'acqua.

Art. 12

Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice degli Appalti Pubblici, le offerte dei concorrenti debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria provvisoria), pari a euro 2.000,00.- (duemila/00) – 2% dell'importo a base di gara.

Detta garanzia viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre all'aggiudicatario la stessa viene restituita solo dopo costituita la garanzia definitiva.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 348/82, dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dovrà prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 13

Garanzia definitiva.

Viene richiesta una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a tutela dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento danni, nonché del rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante il servizio per fatti imputabili all'aggiudicatario per inadempimento di varia natura o cattiva condotta dell'esecuzione.

La garanzia definitiva sarà costituita con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Detto importo viene restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi di cui al precedente comma risultano regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione

inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Il mancato reintegro o la mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro il termine di cui al comma precedente, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Art. 14 Domicilio

L'appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste presso la propria sede legale, ovvero la dipendenza indicata in sede di offerta, oppure, all'indirizzo che si riserva di dichiarare in caso di aggiudicazione. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di cinque giorni, mediante PEC.

Art. 15 Personale impiegato nell'appalto

Nei 2 giorni antecedenti all'avvio di ciascun servizio, l'appaltatore dovrà far pervenire all'Amministrazione appaltante:

- l'elenco dei dipendenti che verranno impiegati per l'esecuzione del servizio fornendo la prova documentale della loro regolare posizione;
- l'indicazione di quanti tra i dipendenti impiegati rivestono la qualità di "soggetti svantaggiati" ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991.

Prima dell'inizio del lavoro dovrà essere presentata al Comune copia degli UNILAV attestanti l'avvenuta assunzione dei lavoratori da occupare nell'appalto. Di ogni variazione dell'elenco del personale indicato dovrà essere data comunicazione al Comune almeno entro il giorno antecedente l'effettivo inserimento nell'appalto.

Il personale sarà tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento irreprensibile ed improntato alla massima correttezza in mancanza del quale la Stazione Appaltante in qualsiasi momento potrà chiederne la sostituzione, indicandone i motivi precisi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di procedere alla sostituzione del personale contestato con personale idoneo al servizio.

A semplice richiesta del Comune l'appaltatore in qualsiasi momento dovrà esibire, i modelli Uniemens, delle ricevute di pagamento di contributi, premi assicurativi e imposte versate relativamente al personale impiegato nel servizio.

Art. 16
Osservanza delle condizioni normative e contributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice a seguito di regolare contratto di lavoro o, per le società cooperative, socio – lavoratore ammesso al lavoro con rapporto di tipo subordinato, sollevando così il Comune da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni.

L'appaltatore deve riconoscere al personale assunto alle proprie dipendenze, inclusi i soci – qualora dovesse trattarsi di impresa cooperativa – retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicando agli stessi i trattamenti normo-economici previsti dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, fermo restando che la stazione appaltante verificherà in sede di aggiudicazione la compatibilità del Contratto di riferimento indicato con la natura delle prestazioni da svolgere.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi e fiscali. In mancanza di tale documentazione il contratto verrà risolto per colpa dell'appaltatore e sarà altresì applicata una penale nella misura massima stabilita dal contratto.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto, deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti e per quanto riguarda l'Inail anche la relativa voce di tariffa del rischio assicurato.

In caso di violazione degli obblighi previdenziali ed assicurativi viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

L'affidatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a non utilizzare nell'esecuzione dello stesso manodopera già dipendente del Comune di Trieste con contratto cessato da meno di un triennio e che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente.

Art. 17
**Divieto di cessione del contratto, contratti di cooperazione
e condizioni per il subappalto**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016, comma 1.

I contratti continuativi di cooperazione previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 sono formule contrattuali mediante le quali è possibile eseguire per mezzo di terzi delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico, senza ricorrere al subappalto, e quindi senza sottostare ai limiti previsti per quest'ultimo. Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti vanno depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Qualora invece, ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice degli appalti, l'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario non preveda l'esistenza degli istituti di cui sopra e si intenda dare corso all'intenzione espressa in sede di gara di subappaltare parte del servizio, l'affidatario è tenuto a inviare a fornire all'Amministrazione committente le documentazioni previste per la normativa in relazione all'entità della prestazione prevista a carico del subappaltatore, assieme al contratto di subappalto stipulato con lo stesso.

Ricevuto quanto sopra, l'Amministrazione valuta la documentazione ricevuta e concede il subappalto con provvedimento amministrativo. E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di cedere ad altri, siano essi imprese o lavoratori autonomi, l'esecuzione, anche parziale, dei lavori affidati con presente contratto.

Art. 18
Norme di sicurezza

L'Amministrazione comunale, quale committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto richiedendo all'appaltatore:

- l'organizzazione della sicurezza;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto;
- disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori;
- elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell'appalto;
- elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale;
- descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- documentazione comprovante l'avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto.

Committente e appaltatore coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che possono operare nell'area di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Al committente non si estendono i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore che verranno individuati e verbalizzati preliminarmente all'atto dell'affidamento dell'appalto.

Inoltre nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI".

L'appaltatore è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del presente articolo al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodicamente e senza preavviso ispezioni per verificare che gli interventi vengano correttamente eseguiti, in conformità ai patti contrattuali e nell'assoluto rispetto della normativa vigente e per accertare lo stato di sicurezza, di igiene pubblica e di decoro e ordinare tutte le lavorazioni che riterrà necessarie, purché rientranti nell'ambito del presente contratto.

L'Impresa accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte degli organi del Comune, e di adottare tutte le misure che saranno impartite.

Qualsiasi mancanza agli obblighi derivanti dal presente contratto, sarà accertata dagli Uffici Comunali competenti e comunicata per iscritto, con la contestazione degli addebiti, mediante apposita raccomandata a.r./pec, all'Impresa.

L'Impresa potrà produrre le sue deduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata/pec; trascorso inutilmente tale termine, s'intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 20 del presente capitolato d'Appalto.

Art. 19

Responsabilità dell'appaltatore ed assicurazione contro i danni

L'appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in ordine al servizio prestato possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.

A garanzia di ciò l'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose relativo all'oggetto del presente capitolato.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

persone	Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a persona
cose	Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

Art. 20

Verifiche, penalità, esecuzioni d'ufficio, mancata erogazione del servizio

E' facoltà del Comune procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

Le irregolarità e le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate allo stesso per iscritto via pec, accordando un termine non inferiore a tre giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Fatta salva l'applicazione di penalità già specificatamente indicate dal presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del rispettivo canone mensile.

In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi – previa formale diffida a provvedere nel termine di 48 (quarantotto) ore, trasmessa via pec. La relativa spesa è addebitata all'appaltatore ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 21

Sanzioni comminate da altre autorità

L'appaltatore è responsabile in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate dalle autorità sanitarie o altre competenti per quanto attiene alla gestione del servizio nel corso della stagione balneare 2020.

Art. 22

Fatturazione e tracciabilità.

Ad avvenuto affidamento del servizio, l'Amministrazione appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria le modalità di fatturazione.

Il prezzo, verrà liquidato in rate uguali mensili posticipate, fatta salva la prima rata che è pari al 50% di una singola rata mensile.

Il servizio di pulizia di settembre per il Bagno "Topolini" e gli altri siti presso il lungomare di Barcola viene fatturato assieme alle prestazioni previste per la "Barcolana", a conclusione della manifestazione di ottobre.

L'Amministrazione appaltante in occasione della liquidazione mensile delle competenze alla cooperativa, si riserva di richiedere copia delle buste paga dei soci addetti, sottoscritte dagli stessi e accompagnate dagli estremi del pagamento spettante a ciascuno di essi.

E' esclusa la revisione del prezzo.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, per i lavori del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'appaltatore; in tale caso la liquidazione avviene soltanto dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito l'appaltatore, con le modalità previste dal precedente articolo 20.

La liquidazione verrà parimenti sospesa ove risultino accertate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro delle inadempienze da parte dell'appaltatore nei confronti del personale inserito nel servizio.

Al fine di una regolare liquidazione, ogni fattura dovrà riportare tutti i dati richiesti nella nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, riscontrate regolari e conformi al servizio, in presenza di un Durc in corso di validità.

L'aggiudicatario si assume, inoltre, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 23 **Depositi di materiali**

L'Amministrazione comunale pone a disposizione dell'appaltatore per le pulizie del Bagno "Topolini" e gli altri siti presso il lungomare di Barcola uno o più vani per il deposito dei materiali ed attrezzi impiegati dagli addetti.

Art. 24 **Risoluzione del contratto**

Il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto d'appalto, in qualsiasi momento:

- nel caso in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia determinato l'emanazione da parte dell'autorità sanitaria di un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento;
- dopo l'applicazione, a carico dell'appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 20 in misura inferiore al massimo previsto;
- dopo l'applicazione a carico dell'appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 20 nella misura massima prevista;
- per ripetuta recidività nell'osservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore, a condizione che a carico di quest'ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui all'articolo 20;

- nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;
- in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dall'autorità sanitaria o da altra autorità competente;
- dopo due provvedimenti sanzionatori dell'autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l'appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate);
- per mancato ottenimento del "DURC" regolare;
- per ritardata; o mancata corresponsione anche di una sola parte delle retribuzioni spettanti ai soci lavoratori;
- ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente atto viene risolto di diritto, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore ha l'obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data.

E' fatta sempre salva, in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

Art. 25 Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dal concorrente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui è tenuto il Comune di Trieste.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, dott. Luigi Leonardi, per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione.

Indirizzo istituzionale del Titolare del trattamento: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Michele Gorga (email: dpo.privacy@comune.trieste.it), nominato per il Comune di Trieste per tutta la durata del contratto stipulato con l'UTI cui il Comune di Trieste aderisce, con atto di designazione dd. 28.08.2018 del Titolare Generale del Trattamento dei Dati Personali, prot. corr. n. B – 13/5-2/7-2018 (5917/2018), PG 162192/2018.

I dati personali forniti sono necessari per l'esecuzione di una funzione connessa all'esercizio di pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative anche relative al servizio da appaltare offerto al

pubblico, che si sostanzia nella migliore fruizione della struttura della storica spiaggia di Trieste nel periodo estivo.

Qualora vi sia l'intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle sopra indicate, prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per i successivi dieci anni rispetto all'anno di trattamento.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento o l'acquisizione di dati a e da altri enti pubblici o altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano forniti non sarà possibile dar corso al trattamento per le finalità richieste.

In ogni momento il concorrente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda, nonché di opporsi al loro trattamento anche per finalità di marketing diretto;
- b) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare o dal Responsabile del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro Titolare di trattamento senza impedimenti;
- c) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il concorrente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, passo Costanzi I – cap 34132 Trieste. PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività, per i fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

I dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed all'instaurazione del rapporto contrattuale.

Art. 26 **Foro competente**

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, non risolvibile in via amministrativa, sarà devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le parti riconoscono la competenza del Foro di Trieste.

Art. 27 **Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto stanno - I.V.A. esclusa - a carico dell'aggiudicatario.

Rimangono a carico dell'Amministrazione gli oneri riguardanti la concessione demaniale marittima.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.

PATTO DI INTEGRITA'

tra il Comune di Trieste e il partecipante alla procedura di affidamento dei servizi di pulizia presso lo Stabilimento balneare denominato "Alla Lanterna", il Bagno pubblico "Topolini", l'area ex "Cedas", la piattaforma di Miramare c.d. "Bivio" e la doccia lungo la Pineta di Barcola.
CIG 7729638

Questo patto d'integrità, approvato con Deliberazione Giuntale n. 554 dd. 23 novembre 2015, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di tale documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Questo Patto d'integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune di Trieste e dei partecipanti alla procedura di gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Trieste, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso Patto, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Il Comune di Trieste si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel bando.

La sottoscritta Impresa offerente si impegna:

- a segnalare al Comune di Trieste qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

La sottoscritta Impresa offerente dichiara:

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura in oggetto per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa concorrente che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell'Amministrazione.

La sottoscritta Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Trieste, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatoLe a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La sottoscritta impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio.

La sottoscritta Impresa espressamente dichiara, altresì, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sicché prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla gara (a norma dell'art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012 e dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016) o risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Trieste nella misura dei 4/5 del 10 % del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Gli obblighi e facoltà previsti nel presente Patto di integrità sono riprodotti nei contratti d'appalto. Le clausole del presente Patto, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Comune di Trieste ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per il Comune di Trieste:

Per l'appaltatore:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
(dott. Luigi Leonardi)

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D. L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del Procedimento

Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare dott. Luigi Leonardi

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile di P.O. Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare dott.ssa Cristina Sirugo
(0406754329 - 3482420628) passo Costanzi I – 3° piano

mail cristina.sirugo@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica

Istruttore amm.vo sig.ra Graziella Ermanis (040 6754045) passo Costanzi I - 3° piano -

e-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 15/04/2020 16:17:51

IMPRONTA: 429C58B7048C6B02EA1077C828186236CCE879D072A4DDE5C779C3AF39B62411
CCE879D072A4DDE5C779C3AF39B62411A2CD24E12B0356CD525AA495E27CBBF6
A2CD24E12B0356CD525AA495E27CBBF64AD9D1E71EFCD21CF80C4E44DF456A6B
4AD9D1E71EFCD21CF80C4E44DF456A6B45F5BA9160BA2FEF5E4080761931822D